

SSM



SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

FEMMINICIDIO, REATI SESSUALI, 'STALKING' E MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

DALL'ASSUNZIONE DELLA PROVA DIBATTIMENTALE ALLA
REDAZIONE DELLA SENTENZA

14 Settembre 2023

IL QUADRO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

Una corretta assunzione della prova passa necessariamente attraverso il rispetto dei diritti e degli interessi processuali delle vittime di reato.

A tal fine il legislatore italiano ha ratificato la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (meglio nota come "Convenzione di *Istanbul*") adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1 agosto 2014, ratificata con L. n. 77/2013.

Ancora è stata recepita con il D.Lgs. n. 212 del 15/12/2015 la direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e **protezione** delle **vittime** di reato ed è stata introdotta, all'art. 90-quater c.p.p., la nozione di "condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa", cui è connessa la possibilità di servirsi di particolari strumenti processuali, disciplinati dagli artt. 351, comma 1-ter, 312, comma 1-bis (nella parte in cui prevedono che la polizia giudiziaria o il pubblico ministero, nell'assumere sommarie informazioni da una vittima vulnerabile, si avvalgano di un esperto in psicologia o psichiatria infantile), 392, comma 1-bis, in tema di incidente probatorio, e 498, comma 4-quater, c.p.p., che disciplina l'esame dibattimentale della persona offesa che versi in condizione di particolare vulnerabilità (prevedendosi la possibilità che esso avvenga con l'adozione di modalità protette).

LA DEFINIZIONE DI VITTIMA «VULNERABILE»

La condizione di «particolare vulnerabilità» descritta dall'**art. 90 quater c.p.p.** può essere desunta sia dalla **tipologia del reato** subito dal soggetto (valorizzando l'aspetto **oggettivo**: le modalità dell'azione criminosa, le caratteristiche del bene tutelato particolarmente sensibile come la libertà sessuale) sia dalle **caratteristiche personali** della persona offesa che ha patito il pregiudizio del reato (aspetto **soggettivo** ovvero l'età, lo stato di infermità o il **vincolo** affettivo, psicologico o economico con l'autore del reato, per cui la vittima è vulnerabile a prescindere dal tipo di fatto delittuoso che abbia leso i suoi diritti).

LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EDU IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si è pronunciata sull'inadeguata protezione offerta dallo Stato Italiano alle donne vittime di violenza; in particolare, tali sentenze sono raggruppabili in due filoni:

- quelle relative alle valutazioni compiute dall'autorità giudiziaria italiana in tema di **capacità genitoriale di madri vittime di violenza domestica** (Stato italiano condannato per violazione Art. 8 CEDU - Obblighi positivi - Bambini costretti per tre anni a incontrare il padre violento in un ambiente non protettivo e sospensione della potestà genitoriale della madre ostile nei loro confronti - Assenza di valutazione del rischio e di ponderazione degli interessi - Interesse superiore dei bambini disatteso - Pratica diffusa dei Tribunali di qualificare le donne che si oppongono agli incontri dei figli con l'ex coniuge come genitori "non collaborativi" a causa della violenza domestica – CEDU I.M. c. Italia del 10.11.2022
- quelle relative ai casi di **inerzia o ritardo della magistratura italiana nella concessione di misure di protezione** in favore di donne vittime di violenza domestica (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, 07/04/2022, n. 10929/19 Affaire L. c. Italie DIRITTI POLITICI E CIVILI UNIONE EUROPEA Cittadinanza Ue e diritti dell'uomo
- La Corte, all'unanimità, ha dichiarato la violazione dell'art. 2 (diritto alla vita) Cedu, in un caso in cui non sono state adottate le misure necessarie per tutelare o perlomeno per attenuare i rischi per l'incolumità della ricorrente e dei figli della stessa rispetto agli atti di violenza domestica perpetrati dal suo compagno, uno dei quali è addirittura sfociato nell'omicidio di uno dei figli della signora Landi. (FONTI Dir. Pen. e Processo, 2022, 6, 851)



Obbligo degli Stati di eliminare gli ostacoli per consentire il godimento delle libertà fondamentali: «la normativa c'è, ma i rilievi hanno riguardato la cattiva gestione di questo armamentario, ossia, l'ineffettività del sistema» **Sentenza CEDU Talpis c Italia** (riguardante un caso nel quale la mancata protezione da parte dello Stato dipendeva tra l'altro dalla ritrattazione della vittima delle accuse nei confronti del marito in precedenza formulate in denuncia).

CASO

Antefatto

- ▶ Giovanna è sposata da 6 anni e ha una bambina di 5 anni; subisce maltrattamenti dal marito Antonio (con spintoni, umiliazioni, progressivo allontanamento dagli amici e parenti, privazione di indipendenza economica).
- ▶ Durante l'ennesima aggressione verbale e fisica perpetrata da marito nei confronti di Giovanna all'interno delle mura domestiche, la figlia Alice interviene in difesa della madre. Antonio, incurante, continua ad inveire contro Giovanna stratonandola, tanto che Alice decide di chiamare la nonna che giunge sul posto quando la situazione è ormai rientrata. Dopo un confronto con Giovanna, che sminuisce l'accaduto, la nonna si allontana.
- ▶ Dopo un periodo di tregua apparente le aggressioni riprendono più violente di prima; Giovanna decide di trasferirsi con la bambina a casa dei suoi genitori. Si rende conto di essersi allontanata dalle amiche, di non avere mai confidato, per vergogna, la sua situazione a nessuno, di non lavorare da molti anni; si sente "persa", pensando di aver fallito come moglie e come madre e pensa di avere sbagliato ad abbandonare il marito.
- ▶ Tornata a casa dal coniuge, dopo pochi mesi nota che la situazione non si è modificata e decide di registrare "le urla" del marito, che durante una lite pretende un rapporto sessuale, mentre la moglie subisce in silenzio.
- ▶ Giovanna decide nuovamente di porre fine alla convivenza con il marito. Prima di andarsene, prende dei documenti cartacei fra i quali estratti dei conti correnti intestati ad Antonio; apre il computer del coniuge e "gira" sulla propria e-mail gli estratti di un conto corrente on line del marito.

I Fase

- ▶ Antonio telefona a casa dei suoceri, pretendendo che la moglie ritorni a casa, ma la donna si rifiuta. Chiede un confronto con la famiglia di Giovanna per spiegare le sue ragioni e, durante la conversazione con il suocero, nasce un acceso diverbio in cui Antonio ferisce il padre della moglie.

Quest'ultima si rende conto della gravità dei fatti, si reca dai carabinieri e – nel corso di due audizioni – spiega la situazione.

- ▶ Viene iscritto procedimento per i reati di cui agli artt. 572 e 609 bis cp.

II fase

Nel frattempo Giovanna comincia a confidarsi con la madre Elena, alla quale racconta tutte le violenze subite negli anni, spiegandole la vera ragione dell'allontanamento dal marito.

Nel giudizio penale, all'esito dell'udienza preliminare, inizia il dibattimento. Giovanna produce la documentazione da lei raccolta (estratti conti correnti) e le registrazioni da lei effettuate, che documentano le aggressioni subite all'interno delle mura domestiche.

La difesa del marito eccepisce l'inutilizzabilità dei conti correnti depositati dal difensore di Giovanna ed evidenzia che questa produzione è comunque prova del reale "movente" della denuncia: quello economico. La difesa del marito eccepisce anche l'inutilizzabilità delle registrazioni.

III Fase

► Dopo qualche mese, viene fissata l'udienza dibattimentale per l'esame della persona offesa.

Giovanna vive sempre con i suoi genitori ed ha trovato solo un lavoro part time.

La piccola Alice è sempre più confusa.

► Giovanna viene ascoltata in dibattimento con l'utilizzo di un paravento, ciò sebbene il difensore di parte civile avesse chiesto che venisse ascoltata con le forme dell'audizione protetta, nell'aula con specchio unidirezionale, segnalando la particolare vulnerabilità della donna, sia in ragione del titolo di reato, sia in ragione dei frequenti attacchi di ansia durante la partecipazione alle udienze.

► A sostegno della richiesta di audizione protetta, con l'attivazione della forma massima di tutela della P.O., per evitare la vittimizzazione secondaria, il difensore aveva prodotto i certificati attestanti lo stato depressivo in cui era caduta la donna all'esito della separazione, segnalando altresì la condizione di "ambivalenza emotiva" vissuta in quel momento da Giovanna, la quale lamentava di "aver perso tutto", di ritrovarsi sola senza un amico, mentre era quotidianamente accusata dal marito di aver rovinato la famiglia.

► Arrivato il giorno della deposizione testimoniale, la donna in dibattimento non regge l'esame incrociato e, sentendosi incalzata e insicura, inizia ridimensionare la portata delle accuse, cerca di sminuire la gravità delle aggressioni, affermando di aver esagerato e di non essere mai stata picchiata dal marito; a fronte delle specifiche contestazioni del P.M. e delle richieste di chiarimenti rivoltele dal Presidente, non riesce però a fornire una spiegazione logica alla diversa ricostruzione dei fatti.

► Non riesce a spiegare perché aveva sentito l'esigenza di trasferirsi urgentemente con la bambina a casa dei nonni, non chiarisce perché aveva sentito il bisogno di registrare le aggressioni verbali e sessuali subite, non riesce a spiegare le ragioni per cui non lavorava; infine, durante il controesame della difesa dell'imputato, inizia a piangere.

► CHE VALENZA PROBATORIA ASSUMONO LE PROVE VERSATE NEL GIUDIZIO PENALE DA GIOVANNA?

Possono essere utilizzate?

- nella valutazione della prova nel giudizio penale che valore probatorio ha il linguaggio non verbale?
- la ritrattazione parziale della P.O., in assenza di giustificazioni logiche, ci consente di valorizzare le contestazioni, lette unitamente a tutte le altre emergenze processuali?
- quali forme di tutela devono essere predisposte solitamente in casi analoghi per l'ascolto della P.O.?
- che valore assume la ritrattazione nel processo penale?

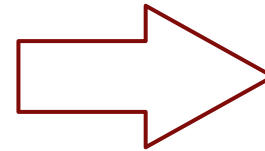
PROVE ATIPICHE NEL GIUDIZIO PENALE

Art. 194 e ss. c.p.p. mezzi di prova: testimonianza, confronti, ricognizioni, esperimenti giudiziali, perizie, documenti, etc.

► Qualunque fonte di conoscenza può essere sottoposta alla valutazione del giudice purché idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti (art. 189 c.p.p.) e non sia vietata dalla legge.

Es. riconoscimento fotografico o riconoscimento dell'imputato in udienza a fronte della ricognizione formale; acquisizione di riprese video da apparecchi di video sorveglianza.

N.B. nella trattazione dei reati relativi a violenza endofamiliare è frequente occuparsi della prova atipica costituita dalla registrazione di conversazioni tra presenti o telefoniche effettuata dalla parte offesa che ha partecipato alla conversazione stessa.



**PRINCIPIO DI ATICIPITA'
DELLA PROVA
Art. 189 c.p.p.**

PROVE ILLECITE

E' utilizzabile, ai fini della decisione il materiale probatorio raccolto illecitamente ovvero sottratto fraudolentemente alla parte che ne era in possesso?

Ad esempio: contenuto del pc protetto da pw; registrazioni ambientali o telefoniche; messaggio di posta elettronica su un indirizzo protetto da password; corrispondenza con un terzo; conti correnti bancari intestati ad un solo coniuge

Conflitto di contrapposti
interessi costituzionalmente
rilevanti.



Prove illecite utilizzabilità nel processo penale

UTILIZZABILITA' NEL PROCESSO PENALE

ART. 191 CPP - PROVE ILLEGITTIMAMENTE ACQUISITE

1. Le prove illegittimamente acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.
 2. L'inutilizzabilità è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
- 2 bis. Le dichiarazioni o informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale.

Dunque:

- si tratta di divieti "probatori" (v. ad es. artt 191 cpp, 234 III comma cpp, 270 e 271 cpp);
- l'inutilizzabilità deve essere stabilita espressamente da una disposizione di legge;
- sul punto deve ricordarsi Corte costituzionale (v. sent. n. 219/2019; v. anche Corte cost. 252/2020) sul concetto di inutilizzabilità derivata.

Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 06/07/2022, n. 40148: La registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita d'iniziativa da uno dei partecipi al colloquio, costituisce prova documentale, utilizzabile come tale in dibattimento, e non intercettazione "ambientale" soggetta alla disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. (in pronunce di segno conforme la Corte ha altresì specificato che tale principio non viene meno per la circostanza che l'autore della registrazione abbia previamente denunciato fatti di cui sia vittima, né può ritenersi che per ciò solo le successive registrazioni realizzate dal denunciante con il proprio cellulare fossero state concordate con la polizia giudiziaria).

► **Cass. pen., Sez. VI, Sentenza, 16/03/2022, n. 22417**

In tema di mezzi di prova, i **messaggi "whatsapp" e gli sms** conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art.254 cod.proc.pen.



FOCUS
GIURISPRUDENZA

► **Cass. pen., Sez. V, 15/02/2022, n. 8961** E' legittima l'acquisizione come documento di una pagina di un "social network" mediante la realizzazione di una fotografia istantanea dello schermo ("screenshot") di un dispositivo elettronico sul quale la stessa è visibile



“Risulta infatti ripetuta l'affermazione secondo cui è legittima l'acquisizione come documento di messaggi sms mediante la realizzazione di una fotografia dello schermo di un telefono cellulare sul quale gli stessi sono leggibili (cfr. Sez. 3, n. 8332 del 06/11/2019, dep. 2020, R., Rv. 278635-01, relativa a messaggi fotografati mediante screenshot, nonché Sez. 6, n. 1822 del 12/11/2019, dep. 2020, Tacchi, Rv. 278124-01).Peraltro, anche queste fonti di prova, riconducibili come le precedenti alla categoria dei documenti, sono soggette a valutazione di attendibilità, in considerazione di tutte le circostanze del caso di specie.” (cfr. Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02/12/2022) 23-01-2023, n. 2616)

LA TESTIMONIANZA DELLA VITTIMA VULNERABILE

La tutela della c.d. vittima di genere trova uno dei momenti più significativi nella forma anticipata dell'assunzione della prova attraverso l'**incidente probatorio** che mira ad evitare che dalla celebrazione del processo e dalla rievocazione del ricordo del torto subito derivi un'ulteriore sofferenza (c.d. vittimizzazione secondaria processuale).

Può essere richiesto (N. B. anche a prescindere da una probabile futura irripetibilità della assunzione della prova):

1. nei procedimenti per i delitti indicati dall'art. 392 c.p.p. (tra cui maltrattamenti, violenza sessuale e stalking);
2. al di fuori di tali procedimenti in tutti i casi in cui la p.o. veri in condizioni di particolare vulnerabilità.

Nel caso in cui non si sia proceduto con incidente probatorio la persona offesa di tali reati deve essere sentita in **dibattimento**, sede fisiologicamente strutturata per la raccolta della prova nel contraddittorio delle parti.

LA TESTIMONIANZA DELLA VITTIMA VULNERABILE IN DIBATTIMENTO

Contraddittorio nella formazione della prova che permea tutta l'istruttoria dibattimentale, dalla fase delle RICHIESTE DI PROVA sino alla discussione finale.

Ma quando una prova è ammissibile? N.B. spesso in questi procedimenti si nota una tendenza ad una eccessiva dilatazione del *thema probandum* specialmente quando è contestato il reato di maltrattamenti nell'ambito di un rapporto tra coniugi in fase di separazione.

- il perimetro del giudizio funzionale all'ammissione dei mezzi di prova si muove sempre entro i parametri di **pertinenza e rilevanza**.
- il faro da seguire è l'imputazione intesa come descrizione del fatto storico.

Di conseguenza devono ritenersi **NON pertinenti all'oggetto dell'accertamento del fatto tutti gli aspetti relativi alla moralità, al contesto culturale, alle convinzioni religiose sia dell'imputato che della parte offesa**, a meno che tali dati non abbiano una ricaduta diretta ed immediatamente percepibile sulla ricostruzione del fatto nella sua materialità (art. 194 c.p.p.).

Fatti relativi alla
commisurazione
della pena (art.
133 c.p.)

Fatti relativa alla
punibilità

ART. 187 C.P.P.

**OGGETTO
DELL'ACCERTAMENTO**

IMPUTAZIONE

Norme
processuali

Fatti relativi alle
pretese civilistiche

LA TUTELA DIBATTIMENTALE DELLE VITTIME VULNERABILI

BREVI CENNI ALLE MODIFICHE APPORTATE DAL C.D. CODICE ROSSO (LEGGE N. 69/2019):

- un inasprimento della pena per il delitto di maltrattamenti la cui reclusione diviene da 3 a 7 anni;
- inasprimento anche della pena per il delitto di stalking il cui massimo edittale è ora fissato in sei anni e 6 mesi --> (RICADUTE PRATICHE: prolungamento dei termini di misura cautelare);
- Sempre per il 572 c.p. al comma 2 è stata prevista un'aggravante ad effetto speciale: la pena è aumentata fino alla metà, qualora il delitto venga commesso in presenza o in danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di persone con disabilità, ovvero se il fatto sia stato commesso con armi. --> RICADUTE PRATICHE: Minore considerato sempre p.o. (è stata in sostanza recepita la giurisprudenza in materia di "*violenza assistita o indiretta*") + COMPETENZA COLLEGIALE del 572 aggravato post-riforma;
- Un'ulteriore novità riguarda la modifica della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, art. 282 ter c.1. cpp - attraverso l'utilizzo del c.d. braccialetto elettronico, al fine di consentire al giudice di garantire il rispetto della misura adottata;
- Introduzione del delitto di cui all'art. 387 bis c.p. - violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese – per cui la riforma Cartabia (al comma 15) ha previsto L'ARRESTO OBBLIGATORIO;
- possibilità di sottoporsi ad un trattamento psicologico, avente come fine l'avvio di un percorso di recupero e di sostegno, a cui potrebbe conseguire anche la sospensione della pena.

LA TUTELA DIBATTIMENTALE DELLE VITTIME VULNERABILI

CENNO ALLE MODIFICHE APPORTATE DAL C.D. RIFORMA CARTABIA:

- Modifica dell'art. 62 c.p. - introduzione di una nuova circostanza attenuante comune al n. 6: l'avere partecipato unitamente alla vittima del reato a un programma di giustizia riparativa concluso con esito positivo;
- Modifica dell'art. 152 c.p. in materia di Remissione della querela: nei reati punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato. La remissione è processuale o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela. Vi è altresì remissione tacita: **1) quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone;** 2) quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo; nondimeno, quando l'esito riparativo comporta l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati. N.B. **La disposizione di cui al terzo comma, numero 1), non si applica quando il querelante è persona incapace per ragioni, anche sopravvenute, di età o di infermità, ovvero persona in condizione di particolare vulnerabilità ai sensi dell'articolo 90-quater del codice di procedura penale.**
- Introduzione del comma 2 *quater* all'art. 373 c.p.p. (sulla documentazione degli atti) --> **le dichiarazioni della persona minorennе, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente A PENA DI INUTILIZZABILITA' con mezzi di riproduzione audiovisiva e fonografica** salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o sussistano particolari ragioni di urgenza; stessa previsione e' stata aggiunta all'art. 391 ter c.p.p. per la documentazione delle indagini difensive.

TUTELE DIBATTIMENTALI

► **Art. 498 co. 4 ter c.p.p.:** quando si procede per reati di 572, 600 (riduzione in schiavitù, pedopornografia etc, 609 e 612 bis) l'esame della vittima minore di età o infermo di mente viene effettuato mediante uso del vetrospecchio.

Art. 498 co. 4 quater c.p.p.: in ogni caso, quando bisogna procedere all'esame di persona offesa che versa in condizioni di particolare vulnerabilità il giudice, **se la persona offesa o il suo difensore ne fa richiesta**, dispone la adozione di **modalità protette**

Cosa si intende per «modalità protette»?

- conduzione dell'esame da parte del giudice/ Presidente
- predisposizione di paravento per evitare contatto visivo con imputato
- possibilità di far citare la persona offesa in una sala all'uopo predisposta e non direttamente in aula di udienza

Altre
buone prassi
(Tribunale di Milano)



- la richiesta avanzate deve essere avanzata sin dal deposito della lista testimoniale (anche dallo stesso P.m.) in modo da consentire all'ufficio del tribunale di reperire per tempo l'aula adatta;
- i tirocinanti ex art. 73 possono occuparsi a turno, quali volontari, dell'accoglienza della vittima in una stanza dedicata e diversa dall'aula di udienza per evitare incontri con l'imputato e tranquillizzare la p.o. in vista della sua audizione.

TUTELE DIBATTIMENTALI

► **Art. 472 co. 3 bis c.p.p.** consente che si proceda a **porte chiuse** (anche in assenza dei presupposti di cui ai commi precedenti) in ragione del titolo di reato (tra cui 609 bis cp), se la persona offesa lo richiede o se la P.O. è minorenne.

Non sono richiamati gli artt. 572 c.p. e 612 bis c.p. ad ogni modo è comunque possibile procedere a porte chiuse se l'assunzione della prova possa nuocere alla riservatezza delle parti private e, in ogni caso, per l'esame del minore d'età.

Si evidenzia che la norma precisa altresì: **«in tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto».**

Art. 475 c.p.p. allontanamento coattivo dell'imputato
L'imputato non può tenere comportamenti che turbino il regolare svolgimento dell'udienza.

Le norme che consentono l'attivazione di speciali **modalità di protezione** non sono poste solo a tutela degli interessi del dichiarante, **ma della stessa genuinità della prova.**

Le modalità di assunzione della testimonianza incidono infatti sui **processi di riedizione del ricordo** ed, in definitiva, **sull'attendibilità della prova testimoniale**, sicché l'audizione in ambiente non tutelante, e con modalità non adeguate, potrebbe avere importanti conseguenze non solo sulla lesione di diritti del dichiarante, ma sulla stessa **affidabilità del dato dichiarativo offerto.**

VALUTAZIONE DELLA TESTIMONIANZA

Cass. pen. Sez. VI, 04/04/2023, n. 14247

MISURE CAUTELARI PERSONALI PROVA IN GENERE IN MATERIA PENALE

Persona offesa Valutazione (libero convincimento del giudice)

In tema di valutazione della prova testimoniale, e quindi a maggior ragione in sede cautelare, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che emergano manifeste contraddizioni o illogicità. In ordine alla responsabilità penale dell'imputato e alla ricostruzione del fatto, e dunque a maggior ragione in sede cautelare, il giudice può trarre il proprio convincimento anche in base alle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo la sua credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del suo racconto, in forza di idonea motivazione, senza la necessità di riscontri esterni. D'altra parte, il giudice, pur essendo tenuto a valutarne criticamente il contenuto, verificandone l'attendibilità, non può assumere come base del proprio convincimento l'ipotesi che il teste riferisca consapevolmente il falso. Ciò può avvenire soltanto quando vi siano specifici e concreti elementi in assenza dei quali egli deve coerentemente inquadrare il fatto secondo le linee desumibili da quanto il dichiarante riferisca essere a sua effettiva conoscenza.

Con riferimento ai reati di violenze di genere, che si connotano per la particolare dinamica delle condotte, spesso commesse in contesti chiusi e privi di testimoni, la deposizione della persona offesa può costituire unica fonte di prova anche quando la condizione di prostrazione, generata proprio dalla gravità o abitualità della violenza, la portano, nell'immediato, a nascondere quanto subisce per il senso di minaccia permanente che, da un lato, rinforza il controllo dell'autore, e dall'altro rende possibile la prosecuzione della violenza.

FONTI

Massima redazionale, 2023

VALUTAZIONE DELLA TESTIMONIANZA

Con particolare attinenza al caso in esame per esempio si veda

Cass. pen. Sez. II Sent., 20/11/2015, n. 46100 (rv. 265380)

PROVA IN GENERE IN MATERIA PENALE In genere **TESTIMONI IN MATERIA PENALE**

PROVE - Mezzi di prova - Testimonianza - Oggetto e limiti - Persona offesa - Stato di vulnerabilità della persona offesa - Incoerenze nella testimonianza non determinanti - Presunzione di inattendibilità delle dichiarazioni rese - Insussistenza - Fattispecie

In tema di valutazione della prova testimoniale, la vulnerabilità della persona offesa, nella misura in cui produce fratture non decisive della progressione dichiarativa, emergenti anche a seguito delle contestazioni, e si manifesta attraverso un contegno timoroso, non è un elemento che può, da solo, determinare una valutazione di inattendibilità, dovendo la credibilità dei contenuti essere valutata anche sulla base della **comunicazione non verbale**, della quale deve essere verificata la coerenza con le cause della vulnerabilità e, segnatamente, con la relazione che lega il dichiarante con l'accusato. (Nella specie, la S.C. ha reputato immune da censure la valutazione della Corte territoriale, secondo cui l'atteggiamento particolarmente agitato ed impaurito del testimone ne avvalorava l'attendibilità, in quanto pienamente coerente con il clima di intimidazione causato dal comportamento dell'imputato). (Dichiara inammissibile, App. Catanzaro, 16/04/2015)

FONTI

CED Cassazione, 2015

VALUTAZIONE DELLA TESTIMONIANZA

“... principio, reiteratamente affermato dalla Suprema Corte, proprio in tema di reati sessuali, secondo il quale è legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa, quando queste siano riferibili, come nella specie, ad una molteplicità e diversità di episodi succedutisi nel tempo, soprattutto se con cadenze cronologiche non recenti, in quanto un eventuale giudizio di inattendibilità su alcune circostanze non necessariamente inficia, diversamente dal caso in cui la deposizione sia riferibile ad un unico episodio avvenuto in un unico contesto temporale, la credibilità delle altre parti del racconto, non essendo sempre e necessariamente ravvisabile, in tale ipotesi, un'interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato (Sez.III, n. 3256/2012); valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa, legittima, purchè il giudizio di inattendibilità, riferito soltanto ad alcune circostanze, non comprometta per intero la stessa credibilità del dichiarante ovvero non infici la plausibilità delle altre parti del racconto (ex multis, Sez.VI, n. 3015/2010; Sez. III, n. 3256/2012; Sez.VI, n. 20037/2014). Pertanto, in relazione alle incertezze nella collocazione temporale del fatto, la mancanza dell'esatta collocazione spaziale del fatto non fa venire meno l'attendibilità della narrazione fatta dalla persona offesa del reato di violenza sessuale, quando la collocazione medesima risulti comunque accertata in base ad altri elementi probatori precisi e concordanti (Sez. III, n. 14501/2006) con il conseguente onere, per il giudice, di una motivazione rafforzata che dia conto, della inidoneità del distacco temporale ad incidere sull'attendibilità delle dichiarazioni, in particolare precisando se non siano intervenuti fattori esterni di "disturbo", o se questi, ove intervenuti, non si siano comunque dimostrati in grado di alterare il corretto ricordo dei fatti (Sez. III, n. 30865/2015).”

Cfr. Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18/12/2020) 22-02-2021, n. 6710

VALUTAZIONE DELLA TESTIMONIANZA

Sovente accade che proprio in contesti endofamiliari vi sia una ritrosia a denunciare quanto patito, a circoscriverne il più possibile i caratteri e la portata, per evitare conseguenze dannose al compagno o al marito, e per evitare le ripercussioni sulla vita familiare. La denuncia può comportare l'inserimento in strutture comunitarie di accoglienza nei casi in cui vi sia un attuale pericolo per la sua incolumità fisica (pericolo che spesso è dalla stessa non percepito e sottovalutato come risulta dalle schede dell'SVS), che comporta sradicamento anche dalle relazioni affettive con la rete familiare parentale, spesso l'allontanamento dei figli dal contesto scolastico e amicale, quindi è più facile e più frequente che **la vittima di reati endofamiliari tenda piuttosto a sminuire che a caricare la responsabilità dell'imputato.**

Consistenti sono i richiami giurisprudenziali alla necessità di valutazione della narrazione della vittima in termini aderenti al suo vissuto e cercando di comprenderne il contesto tra cui:

Cass. pen., Sez. VI, Sent., (data ud. 02/12/2022) 17/01/2023, n. 1626

“Con specifico riferimento ai reati di violenze di genere, che si connotano per la particolare dinamica delle condotte, commesse in contesti chiusi e privi di testimoni perché frutto di relazioni gerarchiche e discriminatorie, la deposizione della persona offesa può costituire unica fonte di prova anche quando resa a distanza di tempo dall'inizio degli abusi che, nella specie, risalgono addirittura all'inizio della relazione matrimoniale. E' la condizione di prostrazione e solitudine, generata dalla gravità o abitudine dei maltrattamenti, a portare inevitabilmente la donna, nell'immediato, a nascondere quanto subisce, proprio per il senso di minaccia permanente che le impone l'autore del reato che, da un lato, ne rinforza il controllo e, dall'altro, rende possibile la prosecuzione e l'aggravamento delle violenze senza che vengano denunciate alle autorità, sebbene, nel caso in esame, queste fossero intervenute, su chiamata dalla figlia della coppia, quando l'uomo stava strangolando la moglie, senza alcun esito. Infine, priva di qualsiasi fondamento è la contestata mancata esatta collocazione temporale dei fatti da parte delle persone offese indice, secondo il ricorrente, della loro inattendibilità. Sul punto è necessario evidenziare che le dichiarazioni accusatorie di vittime di violenza di genere, specialmente quando i reati si sono sviluppati nell'arco di decenni come nel caso in esame, seguono un complesso percorso di disvelamento che nel confrontarsi, innanzitutto, con il trauma vissuto e denunciato (Sez. 3, n. 6710 del 18/12/2020, dep. 2021, F., Rv. 281005) focalizza il fatto in sé e non certo elementi, superflui ed esteriori per la vittima, quali la data o il luogo. Peraltro, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, è proprio questa mancata collocazione, nello Spazio e nel tempo, delle diverse condotte maltrattanti a costituire la prova sia della loro protrazione, che dell'essere divenute una modalità ordinaria di una relazione prevaricatrice e proprietaria imposta dall'imputato alla moglie e alla figlia.”

GIURISPRUDENZA
PENALE
EFFETTI
RITRATTAZIONE
SUGLI
DELLA

Cass. pen. Sez. V Sent., 04/03/2021, n. 8895 (rv. 280641-01)
TESTIMONI IN MATERIA PENALE

PROVE - Mezzi di prova - Testimonianza - Oggetto e limiti -
Persona offesa - Persona offesa dal reato di atti persecutori -
Dichiarazioni rese durante le indagini - Acquisizione al fascicolo per
il dibattimento - Presupposti -
Riappacificazione tra vittima e persecutore - Rilevanza -
Fattispecie

Nei procedimenti relativi al reato di atti persecutori, anche
il riavvicinamento o la riappacificazione
tra vittima e persecutore possono costituire un
"elemento concreto" idoneo, ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod.
proc. pen., ad incidere sulla genuinità della deposizione
testimoniale della persona offesa, che, ove non possa rimettere la
querela, perché irrevocabile, potrebbe essere indotta a
circoscrivere, limitare o revocare le dichiarazioni accusatorie in
precedenza rese. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima
l'acquisizione e l'utilizzazione delle originarie dichiarazioni
della persona offesa che, dopo aver denunciato le reiterate
condotte di violenza e minaccia subite, per paura di future ulteriori
ritorsioni aveva ritrattato e ridimensionato in dibattimento le
accuse). (Rigetta, CORTE APPELLO TRIESTE, 04/03/2019)

FONTI

CED Cassazione, 2021

IL CORREDO DELLA SENTENZA IN MATERIA DI VIOLENZA SESSUALE E DOMESTICA

Memo operativo della dott.ssa Elisabetta Canevini

Nell'intestazione ricordarsi sempre di indicare la persona offesa anche se non è costituita parte civile;

Se è minore si indicherà anche chi esercita la responsabilità genitoriale – che sia persona diversa dall'imputato;

meglio non indicare l'indirizzo della persona offesa;

Se c'è un difensore (che può essere stato nominato anche se non c'è costituzione di parte civile) la persona offesa è domiciliata presso il difensore ex lege (art. 33 Disp. Att.), dunque basterà darne atto, se non c'è un difensore io scrivo: domiciliata come in atti

Indicare che si tratta di soggetto che ha diritto di conoscere le sorti della libertà personale dell'imputato ai sensi dell'art. 90 ter cpp

È importante metterlo anche nell'intestazione della sentenza perché il Tribunale di Sorveglianza che valuta le eventuali sospensioni dell'ordine di carcerazione, l'affidamento in prova al servizio sociale, i permessi premio e le liberazioni anticipate, ha in mano solo la sentenza. Così anche il Pm che deve eseguirla

Ricordarsi il diritto della persona offesa ad avere notizia della sentenza e ad averne copia tradotta

Durante il processo sarà opportuno chiedere espressamente se abbia interesse a ricevere copia della sentenza facendosi indicare la modalità di ricezione ed anche verificare la necessità di assistenza linguistica.

In calce al dispositivo sarà quindi opportuno mandare alla cancelleria per la comunicazione della sentenza alla persona offesa e/o disporre la traduzione entro un termine dal deposito.

La liquidazione dell'interprete che ha lavorato per assistere la persona offesa va fatta indicando il **capitolo di spesa 1380** e non il 1360 (sono fonti di spesa diverse)

In caso vi sia notizia della pendenza di un procedimento per la separazione della coppia e/o vi siano disposizioni relative ai figli minori, ricordarsi di trasmettere gli atti ai sensi dell'art. 64 bis Disp Att al giudice civile e al TM

Nello stesso senso l'art. 609 decies cp: il PM deve provvedere alla comunicazione al TM quando il reato è commesso in danno di un minore o da uno dei genitori del minore in danno dell'altro genitore

5) In materia cautelare: ricordarsi gli avvisi e la necessità di interlocuzione della persona offesa sulle istanze di modifica a pena di inammissibilità (art. 299 co 4 bis cpp)

Per i Pubblici Ministeri

L'esame della persona offesa non è una prova di memoria di quello che ha dichiarato nelle indagini preliminari. Il giudice del dibattimento ha bisogno di apprezzare la genuinità del racconto e la sua corrispondenza al vissuto personale. Si tratta spesso della prova cardine, sulla quale si costruisce tutto il prosieguo del ragionamento probatorio.

Dunque è importante lasciar più possibile scorrere il racconto spontaneo. Interruzioni relative alla collocazione nel tempo bloccano questa fluidità.

Il Pm deve ben conoscere il contenuto delle dichiarazioni e solo alla fine tornare sugli aspetti che non sono emersi o per i quali è necessario effettuare contestazioni.

La tecnica di esame deve essere comunque concentrata sul fatto, cercando di ricostruire ciò che è avvenuto, non ciò che non è avvenuto. Chiedere perché la parte offesa NON ha fatto qualcosa (non è scappata, non ha urlato, non ha denunciato e simili) implica che ci sia un “metodo” da seguire ed un buon modo di reagire di fronte ad un certo tipo di aggressioni.

L'esperienza ci insegna che è molto frequente sentirsi dire dalla parte offesa è rimasta impietrita, che ha per prima cosa provato vergogna, tanto più è giovane quanto più sarà facile che abbia anche provato sentimenti confusi rispetto alla convinzione di aver sbagliato qualcosa, di aver dato segnali poco chiari, di essere “sporca” e via dicendo.

La tecnica di esame della persona offesa deve essere rispettosa e mirata all'ascolto non giudicante. Non è la sua condotta quella sotto giudizio.

Specularmente, il giudice deve garantire che l'esame della persona offesa si svolga secondo questi parametri e deve escludere l'ammissibilità di domande sulla moralità o le abitudini sessuali della persona offesa

Sul piano cautelare, ricordiamoci che una forma di violenza riconosciuta dalle fonti internazionali ed elencata dall'art. 90 quater cpp tra gli indici di vittimizzazione è la **violenza economica**. Quindi nella formulazione delle richieste cautelari ricordiamoci che esiste l'art. 282 bis co 3 cpp che consente – in caso di allontanamento dalla casa familiare - di ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone convivente che per effetto della misura sarebbero privati di mezzi adeguati

Ricordiamoci anche che i reati abituali hanno, per definizione, un rischio di recidiva più elevati del comune e che la progressione tipica della violenza domestica rende particolarmente elevato il rischio di reazione aggressiva dopo la denuncia. Rischio che spesso la persona offesa non percepisce (come dimostrano le rilevazioni effettuate nell'immediato con il sistema S.A.R.A. – Spousal Assault Risk Assessment).

Punti di memoria per il dispositivo in materia di violenza sessuale e domestica

N. Reg. RG.Trib.
N. Reg. RG.NR

REPUBBLICA ITALIANA
in nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI XXXX
Sezione Penale

composto da

Dr. Presidente
Dr. Giudice
Dr. Giudice

all'udienza del ha emesso la seguente

SENTENZA

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.,

DICHIARA

XXXX (C.U.I. XXX) colpevole del reato a lui ascritto e, ritenute sussistenti le circostanze le attenuanti generiche, giudicate equivalenti/XXX alla/e
aggravante ritenuta la continuazione lo

CONDANNA

alla pena di di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere;

Visti gli artt. 29 ss, 609 *nonies* c.p.,

DICHIARA

(ATTENZIONE: CONTROLLARE SE SUSSISTONO I PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELLE SINGOLE SANZIONI ACCESSORIE)

L'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici/interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni 5;
interdetto in perpetuo da qualunque ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;
interdetto da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori;
ne dichiara la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
ne dichiara la perdita della responsabilità genitoriale,

APPLICA

all'imputato, a pena espiata, la misura di sicurezza personale dell'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti, per la durata di anni 1

(se ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 94 cp)

Visto l'art. 234 cp

APPLICA

All'imputato a pena espiata la misura di sicurezza personale del divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche per 1 anno

(se sussistono i presupposti)

visto l'art. 235 cp

ORDINA

l'espulsione/l'allontanamento dell'imputato dal territorio dello Stato a pena espiata

ORDINA

La confisca e distruzione di quanto in sequestro

Visto l'art. 64 bis Disp. Att.

ORDINA

La trasmissione di copia della presente sentenza al giudice civile e al Tribunale per i Minorenni competenti, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza

Visto l'art. 143 bis cpp

DISPONE

Che la presente sentenza sia tradotta a favore della persona offesa che ne ha fatto richiesta, entro tot giorni dal deposito, a cura dell'interprete già nominata in atti

Visti gli artt. 544 comma 3 e 304 lett. C) c.p.p.,

INDICA

in giorni xxx il termine per il deposito della motivazione della sentenza e sospende in pari misura il termine di durata massima della custodia cautelare in carcere.

XX

In caso di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena

Visto l'art. 165 co 5 cp

CONCEDE

Il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato alla partecipazione a specifico percorso di recupero presso un ente che si occupi di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, entro XXX dal giudicato e per il tempo che sarà indicato dagli operatori dell'ente stesso.

Visto l'art. 300 co 3 cpp

DICHIARA

la perdita di efficacia della misura cautelare XXXX e ne dispone la REVOCA, ORDINA l'immediata liberazione dell'imputato se non detenuto per altra causa.

Visti gli artt. 538 ss cpp

CONDANNA

XXXX al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile costituita XXXX (in proprio e quale esercente la potestà genitoriale nei confronti dei minori XXX) che si liquidano in via equitativa e definitiva in complessivi €XXX /con statuizione provvisoriamente esecutiva (se espressamente richiesto);
da liquidarsi in separato giudizio, ed indica a titolo di provvisionale (se richiesta) immediatamente esecutiva, la somma di €XXX.

CONDANNA

XXXX alla rifusione delle spese sostenute dalla suddetta parte civile per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € XXX, oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da versarsi in favore dello Stato anticipatario (se la po è ammessa al gratuito)

FISSA

In XXX giorni il termine per il deposito della motivazione
(se imputato sottoposto a misura custodiale)

Visto l'art. 304 lett. c) cpp

SOSPENDE

in pari misura il termine di durata massima della misura cautelare

Milano

Il Presidente

Il Giudice estensore